



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutela
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

Roma, 31/10/2024
Prot. 2024-U-DIMM-491

A tutte le strutture

Oggetto: Flussi d'ingresso di lavoratori stranieri stagionali e non nel territorio dello Stato per l'anno 2025 – circolare interministeriale n. 9032 del 24/10/2024)

Care compagne, cari compagni,

in base al D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), al D.P.C.M. del 27 settembre 2023 per la programmazione dei flussi di ingresso 2023-2025 e al D.L. 11 ottobre 2024 n. 145, che introduce nuove disposizioni per l'ingresso dei lavoratori stranieri, è stata emanata la Circolare Interministeriale n. 9032 del 24 ottobre 2024 emessa dal Ministero dell'Interno, in collaborazione con altri enti governativi. Con la circolare, ha fornito alcuni chiarimenti rispetto all'applicazione per l'avvio delle procedure per il 2025.

Nel ricordare le criticità evidenziate nella nota congiunta Cgil – Inca del 23 ottobre c.m., auspicando di fare cosa utile per affrontare le richieste che perverranno nei nostri uffici territoriali, di seguito la specifica della circolare interministeriale:

1. QUOTE DI INGRESSO PER LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE

La circolare specifica le quote di ingresso per ogni settore professionale.

Per l'anno 2025 sono stati autorizzati **70.720** ingressi per lavoro **subordinato non stagionale** suddivisi nei settori già previsto che vengono confermati, in particolare: **autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turismo-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti e idraulici**. A tale numero si aggiungono i 9.500 posti per lavoratori nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria (art. 6, comma 4, lett. c) del D.P.C.M. 27/09/2023).

1.1 Settore Autotrasporto Merci e Trasporto Passeggeri (mod. B2020)

Per i settori dell'autotrasporto merci e del trasporto passeggeri è previsto che possono essere presentate istanze coloro che abbiano i seguenti requisiti:

- a) **Nazionalità Ammissibili:** cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia (art. 6, comma 3, lett. a) del D.P.C.M. 27/09/2023): Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
- b) **Patente:** I lavoratori devono possedere patenti equivalenti alle categorie richieste:
 - o Autotrasporto merci per conto terzi: patente equipollenti CE, convertibile sulla base di vigenti accordi di reciprocità (attualmente esistente con: Albania, Algeria, Marocco, Moldavia, Repubblica di Corea, per le solo patenti di categoria D, Repubblica della Macedonia del Nord, Tunisia e Ucraina. Per aggiornamenti sugli accordi vigenti consultare il link del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (<https://www.mit.gov.it/conversione-patente-estera>);

- Trasporto per passeggeri con autobus: patente equivalente C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E E DE CE, convertibili in Italia entro un anno dall'acquisizione della residenza.
- c) **Carta di Qualificazione del Conducente (CQC):** Per lavorare come conducenti in Italia, le imprese di trasporto devono assicurarsi che i loro autisti abbiano completato la formazione necessaria per ottenere la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), come previsto dal D.Lgs. n. 50/2020 e dalla Direttiva 2018/645. Inoltre, per il trasporto internazionale di merci, è richiesto l'attestato di conducente con il codice unionale "95", rilasciato dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro, come stabilito dall'art. 22 del D.Lgs. n. 286/2005. I titolari di patenti non comunitarie (categorie C1, C, CE, D) possono guidare veicoli italiani per un anno dalla residenza, dopodiché devono convertire la patente.
- d) **Durata Contratto:**
- **Determinato (1 anno):** Per chi è in possesso della patente convertibile;
 - **Indeterminato:** Se il lavoratore possiede già patente comunitaria e la CQC comunitarie valide.
- e) **Iscrizione Imprese:** Le aziende richiedenti devono essere iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) e all'Albo degli Autotrasportatori per il trasporto merci, con licenza comunitaria per trasporti internazionali.

La circolare precisa che, secondo la circolare del MIT del 6 novembre 2023, i conducenti con patente di uno Stato non comunitario, impiegati da un'azienda italiana, possono ottenere o rinnovare la CQC in Italia presentando la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno. Pertanto, per la richiesta di nullaosta al lavoro non stagionale (mod. B2020), è sufficiente presentare la patente richiesta senza dover dimostrare il possesso della CQC.

1.2 Settore dell'assistenza familiare (mod. A-BIS)

La circolare conferma che, per richiedere il nulla osta al lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare, con **contratto a tempo determinato o indeterminato**, è obbligatorio specificare una **retribuzione conforme al CCNL del lavoro domestico, non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale**.

Il datore di lavoro deve avere un reddito imponibile annuo, così come specificato dalla Circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022 e dalla nota n. 2066 del 21 marzo 2023, di almeno:

- a) **20.000 euro (per nuclei familiari singoli) o;**
- b) **27.000 euro (per nuclei con più conviventi)**, sono inclusi i redditi del coniuge e dei parenti fino al secondo grado, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificazione come, ad esempio, assegno di invalidità). **Tale requisito reddituale è escluso per datori di lavoro affetti da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza e che presenti istanza di nulla osta al lavoro per un lavoratore addetto alla sua assistenza.**

Le richieste di nulla osta possono essere inoltrate anche da parte di persona singola, componenti il nucleo familiare dell'assistito ovvero da rappresentante di convivenze familiarmente strutturate (es. comunità religiose, convivenze militari, case famiglia, comunità di recupero e/o assistenza disabili, le comunità focalari), ai sensi del CCNL, che disciplina il rapporto di lavoro domestico.

Nel settore dell'assistenza socio-sanitaria (modello A-bis), la circolare specifica che è necessario fare riferimento ai CCNL relativi al personale dipendenti delle imprese delle diverse realtà operanti nell'ambito del settore socio-sanitario, limitatamente al livello al quale appartengono i lavoratori che svolgono attività socio-assistenziali verso persone autosufficienti e/o no autosufficienti.

I datori di lavoro possono essere associazioni, fondazioni, enti e istituzioni di assistenza e beneficenza operando nel settore sociosanitario.

Inoltre, **il reddito imponibile per le imprese individuali o il fatturato**, in caso di enti e società, non può essere inferiore a **30.000 euro annui**, come indicato nella circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022 e nella nota n. 2066 del 21 marzo 2023.

2. QUOTE D'INGRESSO PER LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE

La circolare ricorda che, i cittadini di paesi terzi possono essere ammessi in Italia per **lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero**, secondo l'art. 24, comma 1, del T.U.I. Nel settore agricolo, sono inclusi anche i lavoratori stagionali o pluriennali come "**operai florovivaisti**" e "**personale addetto all'allevamento di animali**", in base alla contrattazione collettiva di settore, specificamente il vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti. È necessario verificare la stagionalità prevista dalla contrattazione collettiva.

In tutti questi settori, il **reddito imponibile o il fatturato** deve essere di **almeno 30.000 euro annui**. Per le **imprese agricole, si possono considerare indicatori economici aggiuntivi**, come quelli dalla dichiarazione IVA (volume d'affari al netto degli acquisti) e dalla dichiarazione Irap, insieme ai contributi comunitari documentati (circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022 e 2066 del 21 marzo 2023).

Per gli **imprenditori agricoli con reddito agrario**, si utilizza il **volume d'affari dalla dichiarazione IVA, esclusi gli acquisti di beni strumentali, incrementato dai contributi comunitari**. Per quelli **senza reddito agrario**, si considera il **reddito imponibile o il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio precedente**. Se **svolgono altre attività commerciali o di lavoro autonomo**, si somma il **volume d'affari di tutte le attività dichiarate**.

3. LE QUOTE COMPLESSIVE DI INGRESSO

Secondo il D.P.C.M. del 27 settembre 2023, modificato dall'art. 2, commi 5 e 8 del decreto-legge n. 145/2024, le quote di ingresso per il 2025 sono così suddivise:

- **70.720** quote per **lavoro subordinato** non stagionale;
- **730** quote per **lavoro autonomo**;
- **110.000** quote per **lavoro stagionale**.

LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE – ANNO 2025 ART. 6 D.P.C.M. 27.9.2023	QUOTE
TOTALE QUOTE	70.720
di cui riservate:	
Cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi derivanti da traffici migratori irregolari (art. 6, comma 2)	2.850
Cittadini di Stati con Accordi vigenti in materia migratoria (art 6, comma 3, lett.a) ¹ (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina).	25.000
Cittadini di Paesi con i quali entrino in vigore nel triennio (2023-2025) accordi di cooperazione in materia migratoria (art. 6, comma 3, lett. b)	28.000
Lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (art. 6, comma 4, lett. a)	90
Apolidi e rifugiati (art. 6, comma 4, lett. b)	180
Lavoratori del settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria (art 6, comma 4, lett. c)	9.500

¹ Il 20 ottobre 2023 è entrato in vigore il Memorandum di Intesa tra l'Italia e la Tunisia in forza del quale una quota di 4.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale è stata riservata ai lavoratori tunisini.

Il 1° aprile 2024 è entrato in vigore l'accordo di partenariato su mobilità e migrazione con l'India in forza del quale una quota di 7.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale è stata riservata ai lavoratori indiani.

LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE ART. 7 D.P.C.M. 27.9.2023	
TOTALE QUOTE	110.000
di cui riservate:	
Cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi derivanti da traffici migratori irregolari (art. 7, comma 2, lett. b)	3.500²
Cittadini di Stati con Accordi vigenti in materia migratoria per ingressi pluriennali (art 7, comma 3, lett.a)³ (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina).	2.000⁴
Cittadini di Paesi con i quali entrino in vigore nel triennio (2023-2025) accordi di cooperazione in materia migratoria (art. 7, comma 2, lett. a)	14.000⁵
Apolidi e rifugiati (art. 7, comma 2, lett. c)	50⁶
Cittadini di Stati con Accordi in materia migratoria da impiegare nel settore agricolo le cui domande di nulla osta stagionale, anche pluriennale, siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori, Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, Confederazione di Produttori Agricoli e Alleanza delle Cooperative Italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane) (art. 7, comma 4)	47.000
Cittadini di Stati con Accordi in materia migratoria da impiegare nel settore turistico-alberghiero le cui domande di nulla osta stagionale, anche pluriennale, siano presentate, dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, come individuate dal Ministero del Turismo: ASSITAI - Associazione delle imprese del turismo all'aria aperta, ASSOBALNEARI ITALIA – Associazione imprenditori turistici balneari, ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI, ASSOHOTEL, ASSOINTRATTENIMENTO – Associazione imprenditori intrattenimento, ASSOTURISMO, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa, FAITA FEDERCAMPING, FEDERAGIT, FEDERALBERGHI, FEDERTURISMO, FEDERTERME – Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative. (art. 7, comma 5)	37.000⁷

² Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del DL 145/24 tale quota sarà ripartita in misura uguale tra il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero.

³ Il 20 ottobre 2023 è entrato in vigore il Memorandum di Intesa tra l'Italia e la Tunisia in forza del quale una quota di 4.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale è stata riservata ai lavoratori tunisini.

Il 1° aprile 2024 è entrato in vigore l'accordo di partenariato su mobilità e migrazione con l'India in forza del quale una quota di 7.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale è stata riservata ai lavoratori indiani.

⁴ Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del DL 145/24 tale quota sarà ripartita in misura uguale tra il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero.

⁵ Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del DL 145/24 tale quota sarà ripartita in misura uguale tra il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero.

⁶ Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del DL 145/24 tale quota sarà ripartita in misura uguale tra il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero.

⁷ Ai sensi dell'art. 7, comma 5 del predetto D.P.C.M., le quote sono prioritariamente riservate alle istanze presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale; qualora non utilizzate completamente sono disponibili per gli operatori del settore turistico.

LAVORO AUTONOMO ART. 6 comma 1 lett. c) D.P.C.M. 27.9.2023	
TOTALE QUOTE	730
di cui riservate:	
Cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi derivanti da traffici migratori irregolari (art. 6, comma 2)	150
Cittadini appartenenti a specifiche categorie professionali (art. 6, comma 7), ovvero: <ul style="list-style-type: none"> a) imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro; b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate, ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci; c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; e) cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge n. 221/2012, a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa. (art. 6, comma 7) 	500
Lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (art. 6, comma 4, lett.a)	10
Apolidi e rifugiati (art. 6, comma 4, lett. b)	20

3.1. Start-up innovative

Per l'ingresso di stranieri nelle start-up innovative, si fa riferimento alle linee guida del Ministero delle Imprese e del Made in Italy⁸ e ai modelli di candidatura associati.

La circolare precisa che il cittadino straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno per costituire una start-up innovativa deve richiedere un nulla osta al Comitato tecnico Italia start-up visa, seguendo le indicazioni fornite nelle linee guida ed esibire allo Sportello Unico per l'Immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal già menzionato Comitato.

Tale certificazione sostituisce la certificazione della Camera di commercio prevista dall'art. 39, comma 3, del D.lgs. n. 286/1998. Rimane invariata l'esibizione dell'ulteriore documentazione prevista. Nel caso di conversione, il Comitato non richiederà il nulla osta provvisorio alla Questura durante la conversione, poiché gli accertamenti avverranno al momento del rinnovo del permesso di soggiorno. Ulteriori informazioni sulla procedura possono essere trovate sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mimit.gov.it).

4. INGRESSO PER LAVORO STAGIONALE (Art. 7, D.P.C.M. 27.9.2023)

Le quote per il lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, secondo l'art. 7 del D.P.C.M. del 27 settembre 2023, **saranno assegnate prioritariamente alle domande presentate dalle Organizzazioni datoriali**, che agiranno per conto dei datori di lavoro. Le istanze verranno trattate in ordine cronologico per il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

Una volta esaurita la quota riservata, gli Sportelli procederanno a rilasciare nulla osta per le altre domande in base all'ordine di arrivo. Le associazioni datoriali devono non solo inoltrare le domande, ma anche fornire la documentazione richiesta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione ad integrazione di quanto dichiarato e, con apposita delega del datore di lavoro e documentazione di legittimazione alla rappresentanza dell'associazione, alla successiva sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno, incluso gli adempimenti di comunicazione di assunzione agli Enti competenti.

⁸ **Italia Startup Visa** (mise.gov.it)

(https://italiastartupvisa.mise.gov.it/media/documents/Linee%20Guida%20ISV%20ITA%2020_03_2018%20def.pdf) e **Application form Italia Startup Visa ita** (interno.gov.it) (<https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2023-10/all3mo1.pdf>)

Il Ministero del Lavoro monitorerà l'attività delle associazioni in base ai contratti di lavoro attivati. **I lavoratori stagionali già ammessi a lavorare in Italia almeno una volta negli ultimi cinque anni hanno diritto di precedenza** per rientrare in Italia per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, a condizione di aver rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e abbiano lasciato il territorio nazionale alla scadenza del medesimo, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia.

In tali casi, nel modulo di domanda alla pagina *"richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale"*, dovranno obbligatoriamente essere fornite informazioni sui precedenti rapporti di lavoro (precedente comunicazione obbligatorie, precedente permesso di soggiorno o assicurata nel caso in cui il precedente permesso non fosse stato ancora rilasciato nel periodo di permanenza del cittadino straniero).

Inoltre, la circolare ricorda che l'articolo 24 bis del T.U.I. prevede una **procedura semplificata per le organizzazioni datoriali che hanno firmato un Protocollo d'Intesa con il Ministero del Lavoro** de delle Politiche Sociali del **1° ottobre 2024**. In particolare, **l'adesione al Protocollo – analogo a quanto previsto per le ipotesi richiamate all'art. 27, comma 1-Ter T.U.I., sostituisce la richiesta di nulla osta con una comunicazione** da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico.

Per i lavoratori stagionali pluriennali, la circolare ricorda inoltre che è prevista la possibilità di richiedere un **permesso di soggiorno triennale** se il lavoratore ha già lavorato in Italia in passato per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti. In tale caso, la domanda può essere presentata anche da un nuovo datore di lavoro e la durata non deve necessariamente corrispondere a quella del contratto precedente ma deve essere determinata sulla base del contratto di soggiorno per lavoro offerto dal datore di lavoro (Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37 del 16/12/20216).

5. PROCEDURA

5.1 Numero di istanze

Per l'anno 2025, **i datori di lavoro possono presentare fino a un massimo di tre richieste di nulla osta** al lavoro per ingressi nell'ambito delle quote stabilite dagli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. del 27 settembre 2023⁹. Questo limite **non si applica alle richieste presentate da organizzazioni datoriali** di categoria, soggetti abilitati di cui all'art. 24-bis de T.U.I., dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'art. 1 della legge n. 12/1979, e dalle agenzie di somministrazione di lavoro previste dall'art. 4, comma 1, lett. a) e b) del D.lgs. n. 276/2003, regolarmente iscritte all'Albo delle Agenzie per il Lavoro (APL).

Precisa, inoltre, che gli utenti che accedono al Portale Servizi ALI con SPID/CIE sono considerati "utenti privati". Gli operatori delle organizzazioni datoriali e delle agenzie di somministrazione devono essere profilati nel sistema, attraverso una registrazione preliminare dei loro dati identificativi, per poter presentare istanze per conto dei datori di lavoro. La profilazione avverrà prima dell'inizio dei giorni di precompilazione.

5.2 Gestione della Procedura per Nulla Osta al Lavoro

Trasmissione delle istanze: È consentita la trasmissione delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) ai datori di lavoro **se il codice ATECO rientrano nei settori indicati** nel D.P.C.M. del 27 settembre 2023 (indicati all'art. 6, comma 1 e all'art. 7, comma 1), **con l'eccezione del settore dell'assistenza familiare**. Le Agenzie di somministrazione possono presentare istanze per tutti i settori (indicati all'art. 6, comma 1 e all'art. 7, comma 1 del D.P.C.M., compreso il settore dell'assistenza familiare) seguendo le modalità già stabilite dalla circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro del 10/08/2023, prot. N. 4518.

Verifica di indisponibilità: Secondo l'art. 22, comma 2-bis del T.U.I., come modificato dal decreto-legge n. 145/2024, la verifica della disponibilità di lavoratori presenti nel territorio nazionale **si considera negativa** se il Centro per l'Impiego **non risponde entro otto giorni dalla richiesta**. Qualora un **lavoratore sia stato convocato per un colloquio**, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al Centro per l'Impiego l'esito della selezione e qualsiasi informazione utile per gestire la richiesta.

In particolare, **il datore di lavoro deve informare il Centro per l'Impiego riguardo alla mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato, decorsi venti giorni lavorativi dalla richiesta**. Inoltre, **deve**

⁹ Rispettivamente: lavoro subordinato non stagionale e lavoro stagionale.

segnalare eventuali casi di non idoneità emersi durante l'attività di selezione, **specificando se tale inidoneità è dovuta al rifiuto del lavoratore della proposta contrattuale.**

Il verificarsi delle suddette circostanze deve risultare da un'autocertificazione (ALL. 2). La circolare ricorda che **questa verifica non è necessaria per i lavoratori stagionali.**

Asseverazione: Per assumere lavoratori stranieri, **è necessario acquisire l'asseverazione**, ovvero il documento attraverso il quale i professionisti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 o le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri. **L'asseverazione è necessaria anche per il settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.** Questo non è richiesto se le domande sono inviate da organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo d'Intesa.

La circolare specifica che **l'adesione al Protocollo d'Intesa del 1° ottobre 2024 permette all'organizzazione di categorie firmatarie di sostituire la richiesta di nulla osta con una comunicazione da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione** della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato che viene successivamente inviata per via telematica alle Rappresentanze diplomatiche-consolari ai fini del successivo rilascio del visto (art. 24-bis comma 3, T.U.I.), analoga a quanto previsto per le ipotesi richiamate all'art. 27, comma 1-Ter T.U.I. (casi particolari).

Ripartizione delle quote: Anche per l'anno 2025, le quote per lavoro subordinato, sia stagionale che no, saranno ripartite con apposita e successiva circolare tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, Regioni e Province Autonome, dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche Sociali, tramite il sistema SILEN sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture e del fabbisogno segnalato a livello territoriale.

Trascorso novanta giorni dalla data del *click day*, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse potranno essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità, fermo restando il limite massimo complessivo delle quote.

5.3 Domicilio digitale

Per presentare la domanda, come stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. e) del decreto-legge n. 145/2024, **è obbligatorio dotarsi di un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) e registrarlo nelle seguenti banche dati:**

- **INI-PEC:** per le **persone giuridiche obbligate a iscriversi nel Registro delle Imprese.**
- **INAD:** per le persone giuridiche **non tenute a iscrizione e per le persone fisiche (datore di lavoro anche persona fisica).**

La registrazione della PEC è fondamentale non solo durante la fase di precompilazione della domanda, ma anche nel corso dell'intero iter procedimentale. Infatti, **l'indirizzo PEC sarà considerato come domicilio eletto dal richiedente**, ai sensi dell'art. 47 del Codice civile, **per tutte le comunicazioni inviate dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.**

5.4 La fase di precompilazione

Per l'anno 2025, i datori di lavoro, le organizzazioni datoriali di cui all'art. 24-bis, comma 3 del T.U.I., nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'art. 1, delle leggi n. 12 dell'11 gennaio 1979 (coloro che abbiano l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro) possono presentare richieste di nulla osta al lavoro attraverso il Portale servizi ALI, gestito dal Ministero dell'Interno. La precompilazione dei moduli di domanda è consentita nelle seguenti finestre temporali:

- **Dal 1° al 30 novembre 2024:** per i **click day del 5, 7 e 12 febbraio 2025;**
- **Dal 1° al 31 luglio 2025:** limitatamente alle domande relative al **click day del 1° ottobre 2025**, dedicato al **lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero.**

Durante la precompilazione, le amministrazioni competenti effettueranno contestualmente controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, garantiti dall'interoperabilità tra il Portale e i servizi informatici di Unioncamere, Agenzia delle Entrate e AGID. **Se la verifica ha esito positivo, il datore di lavoro/rappresentante legale della società/enti per cui è presenti la richiesta di nulla osta riceverà un codice di attivazione all'indirizzo PEC registrato.** Questo codice **permetterà di accedere al modello di domanda, che sarà parzialmente precompilato** grazie all'interoperabilità delle banche dati. Per tanto, nel modulo di domanda, alcuni dati necessari (ad esempio, quelli reddituali, partita IVA, ecc) verranno automaticamente inseriti dal sistema grazie alla connessione tra

diverse banche dati. Sul Portale, l'utente può trovare dettagli specifici su quali dati verranno precompilati e consultare, tramite un link, le regole per il trattamento dei dati personali. E' prevista, inoltre, la preliminare autorizzazione al trattamento dei dati attraverso un'apposita casella che l'utente deve digitare.

Per i **datori di lavoro persona fisica**, il **codice di attivazione domanda** sarà inviato all'indirizzo PEC presente nella banca dati INAD.

Le **richieste di conversione** in studio/lavoro, che non prevedono il click-day, **non necessitano di precompilazione**.

Nell'*home page* del Portale online saranno inseriti avvisi per maggiori dettagli tecnici e saranno altresì scaricabili, dalla voce *Manuale* in calce alla pagina, le *Linee guida tecniche di ausilio la compilazione*. Sarà disponibile anche un servizio di **Help Desk**, fruibile nei medesimi orari di operatività dell'applicativo (**tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00, compreso il fine settimana e i festivi**).

Infine, dal **1° dicembre 2024**, l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**, in collaborazione con l'**Agenzia per delle Entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'AGEA**, effettuerà verifiche sulle richieste presentate, comunicando gli esiti allo Sportello Unico competente per le valutazioni istruttorie. Sarà cura degli Ispettorati territoriali del Lavoro registrare nel sistema informatico dedicato (SPI 2.0) le comunicazioni nell'ambito del relativo parere di competenza.

Tutte le comunicazioni inviate all'indirizzo di PEC del **datore di lavoro**, eccezione fatta per quelle relative al **codice di attivazione domanda**, saranno inviate anche all'indirizzo PEC dell'**organizzazione datoriale firmataria del Protocollo del 1° ottobre 2024** che abbia trasmesso l'istanza per conto dello stesso datore di lavoro.

5.5 I Click Day

Per il 2025, sono confermati i termini di presentazione delle **richieste di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale** al lavoro nell'ambito delle quote previste:

- **Lavoro subordinato non stagionale:**
 - **Dal 5 febbraio 2025 (dalle ore 9:00)** per **lavoratori non stagionali** (mod. B2020, art. 6, comma 3, lett.a¹⁰);
 - **Dal 7 febbraio 2025 (dalle ore 9:00)** per lavoratori subordinati non stagionali (inclusi l'assistenza familiare e socio-assistenziale - mod. A-BIS) di cui all'art. 6, commi 3 lett. b e 4 lett. b e c)¹¹.

Per i settori agricolo e turistico-alberghiero, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionali di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 27/09/2023 decorrono, per l'anno 2025:

- **Dal 12 febbraio 2025 (dalle ore 9:00)** per entrambi i settori;
- **Per il settore turistico-alberghiero: il 70% delle quote stagionali al 12 febbraio** e il restante **30% al 1° ottobre 2025** (dalle ore 9:00).

Le richieste di nulla osta al lavoro per ingressi nel settore **dell'assistenza familiare e socio-sanitaria fuori quota** (mod. domanda A-bis) possono essere presentate **a partire dalle ore 9:00 del 7 febbraio 2025**, con un limite massimo di 10.000 istanze.

Qualora l'istanza non rientrasse nelle quote previste in base all'ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI l'avviso: "**La pratica risulta al momento non in quota**".

5.6 Novità Procedurali

Il decreto-legge n.145/2024 ha introdotto nuove misure di semplificazione, accelerazione e "certezze" procedimentale e documentale delle procedure di nullaosta al lavoro per i lavoratori stranieri. La circolare precisa, in particolare:

¹⁰ Settori: autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turismo-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti e idraulici.

¹¹ Lavoratori del settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria (art 6, comma 4, lett. c); cittadini di Paesi con i quali entrino in vigore nel triennio (2023-2025) accordi di cooperazione in materia migratoria (art. 6, comma 3, lett. b; Apolidi e rifugiati (art. 6, comma 4, lett. b).

- **Domicilio digitale:** obbligatorio per i datori di lavoro iscriversi a un domicilio digitale tramite i registri nazionali;
- **Semplificazione delle verifiche:** la verifica di indisponibilità di lavoratori italiani si considera negativa se il centro per l'impiego non risponde entro 8 giorni;
- **Irricevibilità delle domande:** richieste non valide se il **datore di lavoro** che nel **precedente triennio non ha sottoscritto**, salvo causa a lui non imputabile, **il contratto di soggiorno** richiesto ai sensi dell'art. 22, comma 2-bis T.U.I. **o se**, al momento della presentazione della domanda, **risulti emesso decreto che dispone il giudizio per reato di cui all'art. 603-bis del Codice penale (sfruttamento del lavoro) o sia emessa sentenza di condanna non definitiva** per questo reato. Le verifiche saranno realizzate all'atto dell'istruttoria presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione;
- **Conferma del nulla osta:** Il datore di lavoro deve confermare la domanda di nulla osta al lavoro **entro 7 giorni dalla notifica** che gli accertamenti sulla richiesta di visto del lavoratore straniero sono stati completati. Questa notifica viene inviata tramite PEC al datore di lavoro ed è anche visibile nella sua area riservata sul Portale Servizi ALI, dove può confermare la domanda.

In caso la domanda sia stata presentata tramite un'organizzazione di categoria (in base al Protocollo del 1° ottobre 2024), **la notifica viene inviata anche alla PEC dell'organizzazione**. Se il datore di lavoro **non conferma entro i 7 giorni, la domanda è considerata rifiutata, e il nulla osta viene revocato automaticamente**.

In caso di conferma, l'ufficio consolare nel Paese di residenza o origine del lavoratore straniero procederà con il rilascio del visto d'ingresso.

- **Firma digitale per il contratto di soggiorno:** Il contratto di soggiorno tra il datore di lavoro e il lavoratore straniero deve ora essere firmato digitalmente o con altra firma elettronica qualificata, senza necessità di recarsi allo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Entro otto giorni dall'arrivo in Italia del lavoratore straniero, il datore di lavoro e lavoratore devono firmare digitalmente il contratto, **il lavoratore può firmarlo a mano** (firma autografa). In quest'ultimo caso, la firma digitale del datore di lavoro sulla copia del contratto firmato a mano costituisce una dichiarazione formale secondo l'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000. Tale documento **nel termine di otto giorni deve essere restituito in via telematica**, secondo le nuove funzionalità previste nell'ambito del Portale Servizi ALI, a cura del datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta del permesso di soggiorno. Qualora l'istanza sia trasmessa per il tramite delle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo del 1° ottobre 2024 per conto dei propri associati, la trasmissione allo Sportello Unico del contratto di soggiorno sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore con le modalità di cui all'art. 22, comma 6 del T.U.I. potrà essere effettuata anche dall'organizzazione medesima entro il previsto termine. E' stato quindi eliminato di fatto il passaggio fisico successivo all'ingresso presso lo Sportello Unico che, negli anni scorsi, ha prodotto notevoli ritardi nella conclusione del procedimento di ottenimento del permesso di soggiorno.

- **Il contratto di soggiorno per lavoro stagionale:** il contratto di soggiorno per lavoro stagionale, ai sensi dell'art. 22, comma 6 T.U.I., deve essere comunicato all'INPS, che iscriverà automaticamente il lavoratore stagionale al sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
- **Proroga del nullaosta per i lavori stagionali:** Il nulla osta per il lavoro stagionale, valido per un massimo di nove mesi in dodici, **si proroga automaticamente se una nuova opportunità di lavoro si presenta entro 60 giorni dalla fine del contratto precedente**. Durante la validità del nulla osta, **il lavoratore può svolgere lavoro stagionale per lo stesso o un nuovo datore di lavoro**, purché l'intermediazione avvenga tramite la piattaforma SIISL.
- **Restrizioni per alcuni paesi:** Per le richieste di nulla osta al lavoro per **cittadini del Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka**, il Decreto-legge n. 145/2024 ha stabilito che, **fino al 31 dicembre 2025, il nulla osta sarà concesso solo dopo il parere favorevole della Questura e una verifica preliminare da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro**, in collaborazione con Agenzia delle Entrate e AGEA per il settore

agricolo. Non si applica il "silenzio assenso": il nulla osta non viene quindi rilasciato automaticamente allo scadere dei termini.

Inoltre, **le domande di nulla osta e i nulla osta già rilasciati** per cittadini di questi paesi (**se il visto di ingresso non è stato ancora emesso alla data di entrata in vigore del decreto**) sono sospesi fino alla conferma delle verifiche da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

La previsione di un trattamento differenziato per alcune nazionalità solleva molte perplessità per il suo carattere discriminatorio e sarà necessario attenzionare le pratiche anche al fine di decidere di sviluppare un contenzioso sul punto sotto il duplice profilo della discriminarietà e del necessario rispetto dei termini di legge per la conclusione del procedimento amministrativo.

La circolare evidenzia che, ai sensi dell'art. 22, comma 6-bis, del T.U.I., una volta che il lavoratore ha fatto ingresso in Italia **con il nulla osta e il visto** (stagionale o non), **può svolgere immediatamente attività lavorativa**. In tal caso, il singolo datore di lavoro (o l'associazione di categoria) deve provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai servizi competenti.

Per i lavoratori nel settore dell'assistenza familiare, il datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all'INPS.

Gli **Ispettorati Territoriali del Lavoro non sono più obbligati a fornire un parere per le richieste di nulla osta al lavoro subordinato** (stagionale e non stagionale, a tempo determinato, anche stagionale, e indeterminato), **eccetto per i casi** specifici indicati negli articoli 2, comma 2, e 3 del Decreto-legge n. 145/2024 (**10.000 assistenza familiare e socio-sanitaria fuori quota**). Sono demandate

Resta invece necessario il loro parere per la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato. In tali casi, il parere dell'I.T.L. rimane imprescindibile ai fini del rilascio del nulla osta.

Le **verifiche sui nulla osta per lavoro subordinato**, inclusi i settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria, **sono affidate esclusivamente a professionisti iscritti agli albi di consulenti del lavoro, avvocati, o dottori commercialisti**. Questi professionisti, in caso di esito positivo, rilasceranno un'asseverazione che verrà allegata alla domanda di nulla osta. Tale **asseverazione non è necessaria per le domande inviate dalle organizzazioni di categoria firmatarie di Protocolli d'Intesa con il Ministero del Lavoro**.

I moduli per le domande soggette ai click day sono:

- **C-Stag:** per la richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro **subordinato stagionale**;
- **B2020:** per la richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato **non stagionale** nei settori del DPCM Flussi;
- **A-bis:** per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato **non stagionale nell'assistenza familiare e socio-sanitaria**;
- **B:** per la richiesta di nulla osta per i **lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela**.

6. FUORI QUOTA

Il Decreto-legge n. 145/2024 introduce ulteriori novità riguardo ai flussi regolari di lavoro, prevedendo alcune fattispecie di richieste di nulla osta al lavoro "fuori quota":

6.1 Assistenza Familiare e Socio Sanitaria

A partire dal 7 febbraio 2025, in via sperimentale e solo per l'anno 2025, **saranno rilasciati fino a un massimo di 10.000 nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoratori nel settore dell'assistenza a persone con disabilità o grandi anziani** al di fuori delle quote di cui all'art. 3, comma 4, del T.U.I.

Le richieste di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, devono essere presentate **tramite agenzie per il lavoro (APL)**, regolarmente iscritte all'albo informatico di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, **e dalle associazioni datoriali del settore domestico** firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico. Non è consentita l'assunzione di coniugi e parenti entro il terzo grado. È necessaria la documentazione che attesti la disabilità o l'età dei grandi anziani.

Riepilogo delle Richieste di Assunzione per Assistenza Familiare

a) Destinatari delle Richieste:

- Le richieste di assunzione possono essere presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro, del coniuge o di parenti o affini entro il secondo grado.
- In casi specifici (art. 3, comma 3, legge n. 104/1992), è consentita l'assunzione di parenti entro il terzo grado del datore di lavoro, anche se non conviventi.
- Non è consentita l'assunzione del coniuge e di parenti o affini entro il terzo grado.

b) Documentazione Necessaria:

- Le agenzie per il lavoro e le associazioni datoriali devono allegare alla domanda la documentazione che attesti:
 - La disabilità del soggetto assistito (come definito dal d.lgs. n. 62/20024).
 - L'età anagrafica per i grandi anziani (art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 29/2024).

c) Normativa di Riferimento:

- La presentazione delle domande e il rilascio di nulla osta, visti di ingresso e permessi di soggiorno sono disciplinati dall'articolo 22 del T.U.I., eccetto il comma 5.01.
- Il nulla osta è rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro riguardo al rispetto dei requisiti e delle procedure previste dall'articolo 24-bis del T.U.I.

d) Attività Lavorativa: I lavoratori stranieri assunti per assistenza familiare o sociosanitaria (10.000 nulla osta):

- **possono esercitare esclusivamente l'attività per la quale sono stati assunti nei primi dodici mesi** di occupazione legale;
- **cambiamenti di Datore di Lavoro: qualsiasi cambiamento** di datore di lavoro **durante i primi dodici mesi richiede l'autorizzazione preliminare** dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente;
- **alla scadenza dei dodici mesi**, se viene offerto un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, **è necessario richiedere un nuovo nulla osta** allo Sportello Unico per l'Immigrazione, nel limite delle quote di cui all'art. 3, comma 4, del medesimo T.U.I.

6.2 Soggiornanti di Lungo Periodo UE

Sono fuori quota, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett d), del decreto-legge n. 145/2024, le richieste di esercitare attività economica (lavoro subordinato o autonomo) da parte di stranieri titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell'UE sono considerate fuori quota (art. 9 bis, lett. a), T.U.I.).

6.3 Conversioni di Permesso di Soggiorno Stagionale

In virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. f), punto 6, del decreto-legge n. 145/2024, le richieste di **conversione di permessi di soggiorno stagionale** in permessi per lavoro a tempo determinato o indeterminato **sono ora fuori quota**, a patto che i lavoratori **abbiano svolto regolare attività lavorativa per almeno tre mesi**. Queste conversioni **possono avvenire in qualsiasi momento dell'anno e senza limiti numerici**.

Riepilogo delle Istruzioni per l'Utilizzo della Piattaforma di Richiesta di Nulla Osta:

- Gli utenti possono accedere all'area privata del portale all'indirizzo <https://portaleservizi.dlci.interno.it/>;
- All'interno della piattaforma, è possibile visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate e lo stato della trattazione delle pratiche presso lo sportello unico per l'immigrazione competente.

Nonostante la circolare molteplici aspetti della disciplina restano oscuri e necessitano chiarimenti.

Non sono chiari in particolare i seguenti aspetti:

- Se sia possibile presentare una dichiarazione di impegno in sostituzione della documentazione da allegare alla domanda;
- Quali verifiche saranno effettuate nel periodo tra il 1° dicembre e il click day e come verranno gestiti gli eventuali ritardi nelle verifiche al fine di non ostacolare la presentazione delle domande;
- Se le comunicazioni inviate al datore di lavoro (ad eccezione del codice di attivazione) saranno ricevute anche dagli enti firmatari del Protocollo del 2007, in qualità di ente trasmittente dell'istanza, o solo dalle organizzazioni firmatarie del Protocollo del 1° ottobre 2024;
- Quali sono le modalità di gestione, una volta restituito il Contratto di soggiorno, secondo le nuove disposizioni per l'ottenimento del permesso di soggiorno;
- È sottointeso, ma non chiarito, se sia previsto il processo di precompilazione anche per le 10.000 istanze Abis non in quota, considerando che c'è comunque una data di invio delle domande fissata al 7 febbraio 2025;
- Se sarà possibile inviare un'istanza con un permesso di soggiorno stagionale scaduto, anche ora che la conversione è fuori quota, come indicato nella circolare per il DF 2024;
- Quale sia il periodo nel quale le domande di conversione potranno essere inviate e quali siano i modelli da utilizzare per la domanda;
- non dice nulla in merito all'estensione delle domande fornite nelle precedenti FAQ, come, ad esempio, il fatto che il datore di lavoro, affetto da patologie o disabilità che limitano la sua autosufficienza sia esonerato dall'obbligo di produrre l'asseverazione.

Inoltre, alcuni aspetti della nuova disciplina meritano una particolare attenzione per le problematiche presentano. Siamo preoccupati per la scelta dell'utilizzo del solo domicilio digitale che comporta un obbligo esteso a tutti senza distinzione di un uso diligente spesso non realistico del proprio domicilio digitale visto che è un **domicilio valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale**. Per molti cittadini, in particolare per gli anziani, questo passaggio presenterà numerose difficoltà, da un lato c'è la necessità di monitorare costantemente la propria casella PEC per non perdere comunicazioni importanti che possono provocare decadenze (come l'obbligo di conferma da parte del datore di lavoro della domanda di nulla osta al lavoro entro 7 gg della ricezione della di avvenuta conclusione degli accertamenti per il rilascio del visto di ingresso e il conseguente rifiuto della domanda in caso di mancata conferma), dall'altro lato l'impegno e "responsabilità" dell'operatore di patronato nel monitorare le istanze e informare i richiedenti, in tempi brevi, su eventuali comunicazioni.

Abbiamo già provveduto ad avere una interlocuzione con il Ministero dell'interno e del Lavoro per avere dei chiarimenti per tutti i vuoti lasciati dalla suddetta circolare.

La confederazione, visto che il D.L. 145/2024 sta proseguendo l'iter parlamentare in Senato, ha presentato degli emendamenti alla Commissione Giustizia e a tutti i Gruppi parlamentari, al fine di poter intervenire sui punti di maggior criticità che da subito abbiamo riscontrato.

Vi aggiorneremo su qualsiasi ulteriore sviluppo.

Fraterni saluti.

Resp. Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

Valeria De Amorim Pio

p/Collegio di Presidenza

Sara Palazzoli